



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 66

OGGETTO: Articolo 393/II del D.P.R. n. 495/1992. Rendicontazione dei proventi e delle spese derivanti da sanzioni conseguenti a violazioni al Codice della Strada dell'anno 2019.

L'anno **duemilaventi** questo giorno **venti** del mese di **Aprile** alle ore **15:00** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO	x	
2	GUZZI ANDREA	x	
3	BRICHETTO CLARA	x	
4	CASANOVA CLAUDIO	x	
5	ROSA MARILENA	x	
6	VENERUCCI DELIA	x	

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Assenti giustificati i Sigg.:

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: **Articolo 393/II del D.P.R. n. 495/1992. Rendicontazione dei proventi e delle spese derivanti da sanzioni conseguenti a violazioni al Codice della Strada dell'anno 2019.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 nel testo vigente il quale stabilisce:

- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D.Lgs. sono devolute alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale a: interventi di sostituzione, ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% a: potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a: miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c) del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata a : assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis, e 187; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e d alla sicurezza stradale;

RICHIAMATO altresì l'art. 142, comma 12 bis, del D.Lgs. 285/1992, dove viene previsto che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater;

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale vengono impartite nuove disposizioni in materia di destinazione dei proventi a seguito delle sanzioni dei limiti di velocità di cui al paragrafo precedente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale Reg. Gen. n. 216 del 21 novembre 2019, esecutiva, con la quale è stata approvata, per il triennio 2020/2022, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, destinando la quota minima prevista dalla legge pari al 50,00% e garantendo gli equilibri fra le fasce di destinazione vincolate individuate dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

RICHIAMATO l'articolo 393/2° del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamento di esecuzione del nuovo codice della Strada – il quale stabilisce:

- al comma 1 che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del Codice della Strada;
- al comma 2 che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

CONSIDERATO che dalla verifica a consuntivo:

- i proventi accertati, per l'anno 2019, delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della Strada ammontano a complessivi € 1.463.109,90;
- la quota relativa ai proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12 bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza o in concessione è pari ad € 20.624,82, già compresi nell'accertamento complessivo del paragrafo precedente;
- non risultano proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle sanzioni dei limiti di velocità comminate dai proprio organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà comunale né proventi derivanti da sanzioni sulle strade di proprietà comunale comminate da parte di organi di polizia derivanti da altri enti;
- è confermato il rispetto delle quote di destinazione indicate dall'art. 208 del C.d.S.;

RILEVATO: compresi nell'accertamento

- che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/1992 è quantificata sottraendo, dal totale entrate da sanzioni, il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità nonché le spese previste per la riscossione;

- che il fondo crediti di dubbia esigibilità, inerente alle sanzioni relative al violazioni al Codice della Strada per il 2018, ammonta ad € 301.990,00 mentre le spese per la riscossione risultano essere di € 11.771,25 e pertanto il totale dei proventi, al netto del fondo e delle spese suddette, risulta di € 1.149.348,65;
- che la quota, pari al 50%, per l'anno 2019, da destinarsi alle finalità di cui all'art. 208 del C.d.S. risulta essere pari ad € 574.674,33;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, che riporta la destinazione dettagliata dei proventi vincolati delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, compreso le quote di avanzo vincolato degli anni scorsi;

VISTI:

- il Dec. Lgs. n.285/1992 e il D.P.R. n. 495/1992;
- il Dec. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/08/2000, nr. 267, dai responsabili del servizio interessati e riportati in calce al presente atto;

All'unanimità dei voti, espressi a norma di legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che, da verifica a consuntivo, l'ammontare dei proventi accertati delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese previste per la riscossione - per l'anno 2019, è di € 1.149.348,65, come da prospetto allegato sub a) a questo atto, quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la quota relativa ai proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12 bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza o in concessione è pari ad € 20.624,82, già compresi nell'accertamento complessivo del paragrafo precedente.
3. Di dare atto che non risultano proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle sanzioni dei limiti di velocità comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà comunale né proventi derivanti da sanzioni sulle strade di proprietà comunale comminate da parte di organi di polizia derivanti da altri enti.
4. Di approvare in € 574.674,33 la somma vincolata delle entrate suddette destinate alle finalità di cui all'articolo 208 del C.d.S. (50%).
5. Di dare atto che la quota effettivamente impegnata nell'esercizio 2019 risulta essere pari ad € 310.769,90 e che pertanto la quota da inviare ad avanzo vincolato è pari ad € 263.904,43.
6. Di dare atto che il risultato economico della quota di avanzo applicabile per l'anno 2020, come da prospetto allegato sub a) a questo atto, risulta essere pari ad € 199.329,61.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo n.393/2° del D.P.R. n. 495/1992.

8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 2, Dott. Eugenio Minuto, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Eugenio Minuto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate